

Bruxelles, 29.6.2021
COM(2021) 353 final

2021/0174 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La proposta riguarda una decisione del Consiglio sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹ (accordo sugli scambi e la cooperazione) per il periodo 2021–2026. Tale posizione riguarda i compiti del comitato specializzato per la pesca che comprendono l'adozione di atti che hanno effetti giuridici nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce regimi preferenziali in settori quali gli scambi di merci e servizi, il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, il settore aereo e il trasporto su strada, l'energia, la pesca, il coordinamento della sicurezza sociale, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la cooperazione tematica e la partecipazione ai programmi dell'Unione. Le sue disposizioni mirano a garantire parità di condizioni e il rispetto dei diritti fondamentali. L'accordo sugli scambi e la cooperazione è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

2.2. Il comitato specializzato per la pesca

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per la pesca. L'articolo 508 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione elenca, in modo non esaustivo, i compiti e gli ambiti di competenza del comitato specializzato per la pesca.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il comitato specializzato per la pesca, nel suo ambito di competenza, ha il potere di:

- monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o eventuale accordo integrativo, e garantirne il corretto funzionamento;
- assistere il consiglio di partenariato nell'assolvimento dei propri compiti, in particolare riferire a detto consiglio di partenariato e svolgere i compiti da quello assegnati;
- adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato ha delegato i poteri a un comitato specializzato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- discutere gli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione di detto accordo o eventuale accordo integrativo;

¹ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- offrire alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione;
- istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro; e
- offrire una sede di consultazione a norma dell'articolo 738, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e in deroga all'articolo 8, paragrafo 9, di detto accordo, il comitato specializzato per la pesca può adottare e successivamente modificare le regole che ne disciplinano l'operato.

A norma dell'articolo 508, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione il comitato specializzato per la pesca può in particolare:

- costituire un forum di discussione e cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca;
- prendere in considerazione l'elaborazione di strategie pluriennali di conservazione e di gestione come base per la fissazione dei TAC e di altre misure di gestione;
- sviluppare strategie pluriennali per la conservazione e la gestione degli stock fuori contingente;
- prendere in considerazione misure per la gestione e la conservazione della pesca, tra cui misure di emergenza e misure volte a garantire la selettività della pesca;
- prendere in considerazione approcci alla raccolta di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, la condivisione di tali dati (comprese le informazioni pertinenti per il monitoraggio, il controllo e il rispetto delle norme) e la consultazione degli organismi scientifici in merito ai migliori pareri scientifici disponibili;
- prendere in considerazione misure atte a garantire il rispetto delle norme vigenti, tra cui programmi congiunti di controllo, monitoraggio e sorveglianza e lo scambio di dati per facilitare il monitoraggio dell'utilizzo delle possibilità di pesca, il controllo e l'esecuzione;
- elaborare gli orientamenti per la fissazione di TAC provvisori per gli stock speciali;
- preparare le consultazioni annuali;
- esaminare le questioni relative alla designazione dei porti per gli sbarchi, compresa l'agevolazione della tempestiva notifica da parte delle parti di tali designazioni e di eventuali modifiche di tali designazioni;
- stabilire i termini per la notifica delle nuove misure di gestione della pesca e per la comunicazione degli elenchi delle navi per le quali sono richieste autorizzazioni o licenze di pesca e per la notifica all'altra parte, con sufficiente anticipo, dell'istituzione o della modifica di TAC per gli stock elencati nell'allegato 37 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- costituire un forum di consultazione su ulteriori condizioni di accesso specifiche per: a) le possibilità di pesca concordate; b) eventuali strategie pluriennali per gli stock fuori contingente; e c) le misure tecniche e di conservazione e un forum di consultazione sulle questioni di cui all'articolo 506, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- elaborare orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica di accesso alle acque (articolo 500 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione);

- sviluppare un meccanismo per il trasferimento volontario di possibilità di pesca nel corso dell'anno tra le parti; e
- esaminare l'applicazione e l'attuazione dell'articolo 502 sulle modalità di accesso specifiche relative ai territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man ed esaminare l'applicazione e l'attuazione dell'articolo 503 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione sui periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca.

2.3. Gli atti previsti del comitato specializzato per la pesca

A norma dell'articolo 508, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il comitato specializzato può adottare misure, comprese decisioni e raccomandazioni:

- registrando le questioni concordate dalle parti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 498 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- in relazione alle materie di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), l), m) e n) dell'articolo 508 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- modificando l'elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui all'articolo 496, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- in relazione a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell'ambito della rubrica sulla pesca dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; e
- sulle modalità di un riesame a norma dell'articolo 510 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Tali misure avranno lo scopo di attuare la rubrica sulla pesca dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca, in merito alle decisioni adottate a norma dell'articolo 508, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Le posizioni in sede di comitato specializzato per la pesca dovrebbero essere definite secondo un approccio a due livelli. In primo luogo una decisione del Consiglio dovrebbe fissare i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale. In secondo luogo per ogni riunione in cui il comitato specializzato per la pesca è chiamato ad adottare atti o misure che hanno effetti giuridici, la posizione dovrebbe essere integrata da documenti informali preparati dalla Commissione e discussi in sede di gruppo del Consiglio.

La presente proposta mira a definire la posizione dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca. La proposta attua i principi e gli orientamenti della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare gli articoli 2, 28 e 33. Essa attua inoltre le disposizioni dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per

gli stock demersali nel Mare del Nord² e al regolamento (UE) 2019/472 che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali³.

La proposta è in linea con gli obiettivi e i principi di cui all'articolo 494 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e tiene conto delle caratteristiche specifiche della rubrica sulla pesca di tale accordo. Essa integra inoltre la procedura standard per le specifiche per l'anno in corso della posizione che deve essere assunta dall'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca.

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e alla decisione (UE) 2021/689 del Consiglio⁴ il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato delle attività del comitato specializzato per la pesca, fatte salve le disposizioni necessarie per tutelare la riservatezza. Come regola generale la Commissione trasmetterà le informazioni al Parlamento europeo tramite la commissione parlamentare competente. Tali informazioni dovrebbero comprendere il briefing e il debriefing rispettivamente prima e dopo le riunioni del comitato specializzato per la pesca e tutti i documenti connessi alle riunioni nel momento stesso in cui la Commissione li fornisce al Consiglio.

Tali modalità di lavoro devono basarsi sul principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di una decisione del Consiglio che stabilisca *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"⁵.

² Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

⁴ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato specializzato per la pesca è un organo istituito da un accordo internazionale, vale a dire l'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Le misure adottate dal comitato specializzato per la pesca possono essere vincolanti per le parti a norma dell'articolo 10 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il quale recita che: "Le decisioni adottate dal consiglio di partenariato o, a seconda dei casi, da un comitato sono vincolanti per le parti e per tutti gli organi istituiti a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo, compreso il collegio arbitrale di cui al titolo I della parte sesta. Le raccomandazioni non sono vincolanti."

Le raccomandazioni e gli altri atti o misure adottati dal comitato specializzato per la pesca possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione, anche se non hanno effetti vincolanti ai sensi del diritto internazionale. Gli atti o misure adottati dal comitato specializzato per la pesca non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto della decisione prevista riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La decisione proposta si fonda pertanto sull'articolo 43 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689⁶ relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁷ ("accordo sugli scambi e la cooperazione"). L'accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per la pesca. Le sue competenze sono definite all'articolo 8, paragrafo 4, di detto accordo.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e in deroga all'articolo 8, paragrafo 9, il comitato specializzato per la pesca può adottare e successivamente modificare le regole che ne disciplinano i lavori
- (5) L'articolo 508 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione elenca, in modo non esaustivo, i compiti e gli ambiti di competenza del comitato specializzato per la pesca.
- (6) Il comitato specializzato per la pesca è responsabile dell'adozione di misure, comprese decisioni e raccomandazioni, a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 494 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in particolare della cooperazione volta a garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle acque delle parti siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista economico e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti, e dell'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a porzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le

⁶ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

⁷ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

- (7) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ stabilisce che l'Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Detto regolamento prevede che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca.
- (8) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni del comitato specializzato per la pesca riguardo agli atti di tale comitato che sono vincolanti per l'Unione o che sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione.
- (9) Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, come previsto all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, affinché possa esercitare appieno le proprie prerogative in conformità dei trattati.
- (10) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche oggetto dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni del comitato specializzato per la pesca, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2021-2026,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni del comitato specializzato per la pesca istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è definita negli allegati I e II.

Articolo 2

Le specifiche della posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione nelle riunioni del comitato specializzato per la pesca di cui all'articolo 1 sono definite conformemente all'allegato III.

⁸ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Articolo 3

La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è valutata e, se del caso, riveduta, dal Consiglio su proposta della Commissione entro il 30 giugno 2026.

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*